REGOLAMENTO (CEE) N. 4105/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni tabacchi lavorati, manifatturati nelle isole Canarie (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 2 del protocollo n. 2 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2 del protocollo n. 2 e l'articolo 10 del protocollo n. 3 dell'atto di adesione prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 1986, i tabacchi lavorati del capitolo 24 della nomenclatura combinata manifatturati nelle isole Canarie beneficiono nel territorio doganale della Comunità dell'esenzione dai dazi doganali nei limiti di contingenti tariffari comunitari annuali; che tale preferenza tariffaria si applica solo ai prodotti per i quali sono state effettuate importazioni negli ultimi cinque anni; che, calcolati in base al suddetto articolo 2, i volumi contingentali per le sigarette del codice 2402 20 00 della nomenclatura combinata e per i sigari e sigaretti del codice 2402 10 00 ammontano, rispettivamente, a 18 470 milioni di unità e a 320,5 milioni di unità; che non esistono importazioni di altri tabacchi lavorati del capitolo 24 della nomenclatura combinata; che pertanto occorre aprire tali contingenti tariffari per l'anno 1988;

considerando che a decorrere dal 1° gennaio 1988 la nomenclatura utilizzata dalla tariffa doganale comune verrà sostituita dalla nomenclatura combinata basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; che il presente regolamento deve quindi tener conto di ciò e prevedere i codici della nomenclatura combinata che contemplano i prodotti in causa;

considerando che occorre fissare le norme di etichettatura per i prodotti in causa;

considerando che è necessario in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza discontinuità, delle aliquote di dazio previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti causa in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti medesimi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in causa deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato, da un lato, in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti manifatturati nelle isole Canarie in un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni degli Stati membri hanno registrato il seguente andamento:

Stati membri	Sigarette del codice NC 2402 20 00 (in milioni di unità)			Sigari e sigaretti del codice NC 2402 10 00 (in migliaia di unità)		
	1984	1985	1986	1984	1985	1986
Benelux	—	—	—	1 276	1 300	150
Danimarca	—	—	—	—	—	4
Germania	—	—	—	—	—	56
Grecia	—	—	—	—	—	—
Spagna	18 702	18 496	15 723	312 300	314 200	329 175
Francia	—	—	—	208	340	349
Irlanda	—	—	—	—	—	—
Italia	—	—	—	—	—	—
Portogallo	—	—	—	—	—	—
Regno Unito	—	—	—	5	2 110	190

considerando che, negli ultimi tre anni i prodotti in questione sono stati importati solo da alcuni Stati membri, mentre gli altri Stati membri non hanno effettuato alcuna importazione; che in questa situazione è opportuno, da un lato, prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri importatori e, dall'altro, garantire agli altri Stati membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari qualora effettuino delle importazioni; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniforme applicazione della tariffa doganale comune;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti, ripartendo la prima fra alcuni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno di tali Stati membri in caso di esaurimento della loro quota iniziale nonché il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri Stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere rispettivamente al 90 % e al 95 % di ciascuno dei volumi contingentali;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che abbia esaurito quasi completamente una della sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari sia quasi totalmente esaurita e ogniqualvolta la riserva lo consenta; che ciascuna quota iniziale e complementare deve essere valida sino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva corrispondente, per evitare che una parte dell'uno o dell'altro contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988; i dazi applicabili all'importazione dei prodotti qui di seguito elencati sono sospesi ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingentale (in milioni di unità)	Dazio contingentali
09.0401	2402 20 00	Sigarette, manifatturate nelle Isole Canarie	18 170	esenzione
09.0403	2402 10 00	Sigari e sigaretti, manifatturati nelle Isole Canarie	320,5	esenzione

2. I prodotti contemplati dal presente regolamento possono essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari soltanto se, al momento della loro presentazione alle autorità incaricate delle formalità di ammissione ai fini della loro immissione in libera pratica sul territorio doganale della Comunità, sono presentati in imballaggi recanti l'indicazione, chiaramente visibile e perfettamente leggibile, «Manifatturati nelle Isole Canarie» o la sua traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono divisi in due parti.

2. Una prima parte di ciascun contingente è ripartita tra alcuni Stati membri; le quote che, fatto salvo il disposto dell'articolo 5, sono valide sino al 31 dicembre 1988, ammontano ai quantitativi indicati in appresso;

a) Sigarette del codice 2402 20 00 della nomenclatura combinata:

Spagna: 16 355 milioni di unità;

b) Sigari e sigaretti del codice 2402 10 00 della nomenclatura combinata:

Benelux: 1,2 milioni di unità,
Danimarca: 0,4 milioni di unità,
Spagna: 302,5 milioni di unità,
Francia: 0,3 milioni di unità,
Regno Unito: 0,1 milioni di unità.

3. La seconda parte di ciascun contingente, rispettivamente 1 815 milioni di unità (codice 2402 20 00 della nomenclatura combinata) e 16,0 milioni di unità (codice 2402 10 00 della nomenclatura combinata) costituisce la riserva.

4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione negli altri Stati membri ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile della riserva.

Articolo 3

1. Se una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissate nell'articolo 2, paragrafo 2 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali la seconda quota prelevata da uno Stato membro risulti utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente

arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

3. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote la terza quota prelevata da uno Stato membro risulti utilizzata sino al 90 % o più, tale Stato membro procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Ciascuna delle quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 è valida fino al 31 dicembre 1988.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° novembre 1988, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 ottobre 1988, ecceda il 20 % del quantitativo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° novembre 1988, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 ottobre 1988 e imputate ai contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notificazioni prevenute, dello stato di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 novembre 1988, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alle loro parti cumulate dei contingenti tariffari comunitari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in causa la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni dei prodotti in causa man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in causa, manifatturati nelle isole Canarie, imputate alle condizioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in causa effettivamente imputate alle lore quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi i elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. WILHJELM